

Trib. Milano 14 aprile 2005 – Giud. Martello – Pastacaldi Maria Vittoria (avv. Fezzi, Borali, Chiusolo) c. SpA Arnoldo Mondadori Editore (avv. Conte, Russi)

Demansionamento dell'inviato speciale – Danno alla professionalità – Sussistenza.

In relazione al danno professionale, va affermata preliminarmente la sua ammissibilità, posto che non si può dubitare (né la convenuta lo contesta, in linea di principio) del carattere patrimoniale del pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni.

La convenuta sostiene la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del danno.

In proposito si osserva che - anche a voler escludere che il danno sia in re ipsa - il pregiudizio connesso alla impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra fra le nozioni di comune esperienza; e che la valutazione di tale circostanza può essere fatta anche in base al c.d. "fatto notorio", costituente canone legale di prova, ai sensi dell'art 115 cpc.

Infatti va riconosciuto che la impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa; o, anche, come il bagaglio di esperienze e di specifiche abilità che si conseguono con l'applicazione concreta delle nozioni teoriche acquisite.

La professionalità di un lavoratore dipende ed è costituita non solo dalle nozioni teoriche ma dalle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene conservata, se non anche stimolata e incrementata, dall'attività quotidiana e dalla pratica.

In tale prospettiva è evidente che la forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile (indennizzato di massima, in fattispecie, con il parametro del 45% della retribuzione mensile per i mesi complessivi di demansionamento).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente è giornalista professionista, attualmente assegnata dalla convenuta SPA ARNOLDO MONDADORI EDITORE alla rivista "CHI", con qualifica di inviato speciale.

Con l'odierno ricorso la ricorrente afferma di aver subito, nel corso degli ultimi anni, una progressiva dequalificazione, connessa e dipendente dal fatto che le è stato assegnato un numero estremamente ridotto di articoli "in esterna" e dal fatto che le è stato richiesto di svolgere attività redazionale in termini e con contenuti non confacenti alla sua qualifica; la ricorrente ritiene che tali fatti abbiano comportato una sua dequalificazione professionale, con connesso danno all'immagine e alla professionalità.

La ricorrente, poi, lamenta che le sia stata inflitta una sanzione disciplinare che considera immotivata e illegittima.

Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo al Giudice di accertare l'avvenuta dequalificazione e di condannare la società convenuta SPA ARNOLDO MONDADORI EDITORE a reintegrarla nelle mansioni di inviato speciale, con il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine; nonché di accertare l'illegittimità della sanzione disciplinare, ordinandone la revoca da parte della convenuta.

Si è costituita la convenuta SPA ARNOLDO MONDADORI EDITORE contestando le argomentazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, la convenuta osserva che negli ultimi anni è variata l'organizzazione del lavoro giornalistico e che ciò ha comportato una riduzione dell'attività degli inviati speciali e, addirittura, il blocco delle assunzioni di giornalisti con questa qualifica.

Quanto alla ricorrente, la convenuta nega che ella abbia subito una contrazione di attività rispetto agli anni precedenti e afferma che vi è una sostanziale equivalenza fra gli attuali incarichi e i precedenti; quanto alla sanzione disciplinare, la convenuta richiama la fondatezza di essa e ne sottolinea la particolare lievità.

All'udienza, dopo il vano tentativo di conciliazione, il Giudice ha interrogato le parti ed esperito la necessaria istruttoria; ha quindi posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo letto alle parti, per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La convenuta articola la sua difesa sia svolgendo considerazioni generali circa i connotati della figura dell'inviato speciale e circa le caratteristiche che negli ultimi anni ha assunto il suo ruolo nell'organizzazione redazionale; sia sostenendo che, comunque e in fatto, la ricorrente non ha subito alcuna riduzione nella sua attività né dal punto di vista quantitativo né da quello qualitativo.

Osserva il Giudice che il primo profilo appare –ai fini della presente causa- di importanza marginale, mentre più rilevanti, e decisivi, risultano gli elementi di fatto che caratterizzano la prestazione della ricorrente.

1. Sotto il primo profilo, si osserva che, pur in assenza di una definizione formale della figura dell'inviato speciale, sufficienti elementi di identificazione possono essere tratti dal testo del ccnl giornalisti e dalla giurisprudenza che, sul punto, ha raggiunto una sostanziale omogeneità.

Il ccnl giornalisti 1995-1999 (applicabile alla ricorrente in quanto in servizio e con la qualifica di inviato già prima del 30.11.1995), all'art 11, prevede che l'inviato speciale, *"quando non sia impegnato in servizi esterni"* sia obbligato a *"prestare attività in redazione...in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali"*.

Discende da tale affermazione che la figura dell'inviato si caratterizza e si qualifica per il fatto di richiedere e comportare attività esterna alla redazione, sul luogo degli avvenimenti; e che l'attività redazionale, pur non esclusa, si pone come complementare alla prima e deve far salve le competenze professionali del giornalista.

(cfr, per tutte: Cass n.1758/2001; Cass n.3460/1996).

1.a) In tale contesto pare difficile condividere le considerazioni della difesa convenuta laddove (cfr pag 8) teorizza la progressiva riduzione del ricorso agli inviati speciali e la prevalenza dell'attività redazionale.

Infatti, tale teorizzazione (oltre a contenere quasi una implicita ammissione del fatto oggettivo della riduzione dell'attività "in esterno" della ricorrente) elude l'oggetto della presente causa; poiché, ai fini del decidere, non è necessario procedere alla definizione della figura dell'inviato speciale (per altro, alquanto pacifica, come si è testé visto) né occorre stabilire quanti articoli il giornalista che abbia tale qualifica debba fare in missione e quanti in redazione.

La decisione della presente causa, invece, richiede che si valuti se –nella situazione data e, quindi, nella specifica realtà lavorativa nella quale la ricorrente era inserita- vi sia stata una dequalificazione della ricorrente, cioè una immotivata e illegittima compressione della sua attività professionale.

Infatti, la particolare natura della qualifica di inviato speciale deve trovare adeguata traduzione e concretizzazione nel concreto svolgimento dell'attività lavorativa, sia sul piano qualitativo (cioè del tipo di articoli commissionati) sia sul piano quantitativo (cioè del numero di articoli svolti "in esterna" rispetto al totale nonché del numero assoluto di articoli richiesti).

La valutazione di tali aspetti risulta agevole alla luce delle rilevazioni richieste in corso di causa (e depositate dalla convenuta in data 20.9.2004 assieme ai relativi prospetti).

Da tali rilevazioni risulta che, mentre la ricorrente veniva lasciata inattiva o, comunque, sottoutilizzata e non le venivano commissionati articoli in esterni, altri colleghi della redazione realizzavano un numero elevato di articoli sia "in esterna" sia in redazione.

In particolare, il raffronto fra i dati relativi alla ricorrente e quelli inerenti gli altri colleghi, evidenzia:

- che molti servizi "in esterna" sono stati affidati a giornalisti privi della qualifica di inviato speciale;
- che taluni di questi "non inviati speciali" hanno fatto più servizi "in esterna" della ricorrente, e talvolta più numerosi anche in un periodo inferiore a quello considerato per la ricorrente (si veda, per es, Regolamento, con 35 servizi in due anni);
- che l'unico inviato (Giordano) ha fatto "in esterna" quasi il triplo degli articoli della ricorrente;
- che **tutti** hanno realizzato un numero complessivo di articoli molto superiore a quello della ricorrente, talvolta multiplo.

Di tali circostanze la convenuta non deduce alcuna idonea spiegazione.

Per modo che le, pur opinabili, considerazioni difensive dalla convenuta svolte circa l'asserita "progressiva redazionalizzazione degli inviati" e circa il diverso ruolo che le nuove modalità del lavoro giornalistico darebbero all'inviato speciale, vengono ad essere smentite dal fatto che, comunque, nella redazione di "CHI" i servizi in esterna sono stati, in fatto e in concreto, commissionati e realizzati in quantità non trascurabile e che solo pochissime volte si è fatto ricorso alla ricorrente. Ne consegue che, nello specifico, le occasioni di lavoro come inviato speciale vi erano e anche in misura rilevante; ma che per esse non fu utilizzata la ricorrente, con una sottoutilizzazione mantenuta per un tempo così lungo che appare difficile da comprendere e che, infatti, non ha avuto spiegazione.

Il che concretizza e costituisce una evidente svalutazione della capacità professionale della ricorrente e, quindi, una illegittima dequalificazione.

1.b) Ulteriore effetto in tal senso deve essere collegato al fatto che l'attività redazionale richiesta alla ricorrente è caratterizzata, il più delle volte, da un basso tasso qualitativo.

Non vi è dubbio, in generale, che l'inviato sia tenuto a svolgere anche attività redazionale, ai sensi dell'art 11 ult cit.

Ma, parimenti, non vi è dubbio che tale attività debba essere (secondo la previsione del predetto art 11) compatibile con "*le sue specifiche competenze professionali*".

Tale previsione contrattuale è stata reiteratamente disattesa nei confronti della ricorrente, alla quale sono stati richiesti – in termini e in misura rilevanti – articoli di "cucina redazionale" e "pezzi" o "box" di poche righe, su temi del tutto secondari.

Anche sotto questo profilo, quindi, si deve ritenere che per la ricorrente si sia realizzata una indebita dequalificazione professionale.

Né è possibile spiegare il limitato utilizzo della ricorrente (in missione in redazione) con le assenze da ella compiute nel corso degli anni o con gli incarichi da ella ricoperti in altri contesti.

Quanto alle prime, si deve rilevare che esse non paiono tali da comportare una significativa riduzione della prestazione lavorativa; per altro non risulta che la convenuta abbia frapposto obiezioni a tali assenze invocando necessità di lavoro, mentre la ricorrente ha sempre e periodicamente fatto presente la sua disponibilità a lavorare, anche proponendo articoli da realizzare.

Quanto agli incarichi esterni, va rilevato, innanzitutto, che la convenuta si limita ad elencarli e non deduce alcunché per provare che essi siano stati di ostacolo all'attività della ricorrente o che in ragione di essi la ricorrente abbia declinato o respinto richieste di articoli.

In senso contrario, invece, va rilevato che la ricorrente era abitualmente presente in redazione, pur non avendo obbligo di orario di lavoro (cfr dichiarazioni del rappresentante della convenuta in interrogatorio libero); e che ella era permanentemente reperibile e a disposizione della redazione, come confermato nella stessa memoria della convenuta (cfr pag 16, 2[^]cpv) e dal rappresentante della convenuta in interrogatorio libero.

1.c) Le considerazioni che precedono portano a concludere che, in effetti, la qualità e quantità delle prestazioni richieste alla ricorrente hanno comportato una dequalificazione, che non è esclusa dall'identità del livello di inquadramento professionale né dal mantenimento del trattamento economico contrattuale. Infatti, il pacifico interesse del

lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni si concretizza, per il caso dell'inviato speciale, nell'interesse a svolgere la sua attività anche al fine di mantenere e sviluppare le sue capacità professionali, le sue relazioni con le fonti e con gli interlocutori, la sua capacità di raccogliere informazioni, la sua capacità di operare "sul campo", con il concreto esercizio della responsabilità e dell'autonomia che ciò comporta e richiede.

Così come lo stesso interesse va tutelato anche in relazione all'attività redazionale, che deve essere compatibile con le "specifiche competenze professionali" dell'inviato (cfr art 11 ccnl) e con la maggiore qualificazione che il suo ruolo ha rispetto a quello del redattore ordinario, e che risulta confermata, fra l'altro, dal fatto che l'art 11 del ccnl 2001-2005 preveda, alla norma transitoria, che l'inviato opera in redazione "alle dirette dipendenze del direttore"; circostanza, quest'ultima, sistematicamente disattesa nei riguardi della ricorrente che, anzi, ha visto cadere nel vuoto le frequenti ed esplicite richieste di incontro con la Direttrice del giornale e che con questa poteva comunicare solo attraverso la segretaria .

2. L'accertata dequalificazione comporta l'obbligo della convenuta di adibire la ricorrente nelle mansioni tipiche dell'inviato speciale.

Dalla predetta dequalificazione deriva, inoltre, l'obbligo della convenuta di risarcire il connesso danno alla professionalità, nonché ai riflessi di questo anche sull'immagine della ricorrente.

Né, quanto a quest'ultimo profilo di danno, può concordarsi con la convenuta laddove sostiene che gli incarichi esterni ricevuti dalla ricorrente evidenziano la permanenza del suo prestigio e dimostrano che questo non è stato intaccato dalle vicende professionali. Infatti, il valore dell'immagine rileva innanzitutto in relazione alla comunità lavorativa ma anche, e in modo rilevante, anche in relazione alla più ampia comunità della categoria professionale e all'ambiente sociale; e il relativo danno non viene certo annullato dal conseguimento di successi in altri ambiti diversi da quello del posto di lavoro.

2.a) In relazione al predetto danno professionale, va affermata preliminarmente la sua ammissibilità, posto che non si può dubitare (né la convenuta lo contesta, in linea di principio) del carattere patrimoniale del pregiudizio connesso al mancato svolgimento del lavoro e delle proprie mansioni.

La convenuta sostiene la necessità di una prova rigorosa dell'esistenza del danno.

In proposito si osserva che - anche a voler escludere che il danno sia *in re ipsa* - il pregiudizio connesso alla impossibilità di svolgere le proprie mansioni rientra fra le nozioni di comune esperienza; e che la valutazione di tale circostanza può essere fatta anche in base al c.d. "fatto notorio", costituente canone legale di prova, ai sensi dell'art 115 cpc.

Infatti va riconosciuto che la impossibilità di svolgere il lavoro per il quale si è idonei, comporta un decremento o, quanto meno, un mancato incremento della professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze teoriche e delle capacità pratiche che si acquisiscono da parte del lavoratore con il concreto esercizio della sua attività lavorativa; o, anche, come il bagaglio di esperienze e di specifiche abilità che si conseguono con l'applicazione concreta delle nozioni teoriche acquisite.

La professionalità di un lavoratore dipende ed è costituita non solo dalle nozioni teoriche ma dalle capacità applicative delle stesse nella prassi lavorativa; essa si forma nel rapporto con le esigenze concrete poste dalla pratica quotidiana e viene conservata, se non anche stimolata e incrementata, dall'attività quotidiana e dalla pratica.

In tale prospettiva è evidente che la forzata inattività del lavoratore determinata dalla assegnazione a compiti del tutto diversi e inferiori a quelli suoi propri determina per il lavoratore un pregiudizio al suo bagaglio professionale, che si traduce in un danno patrimonialmente valutabile.

2.b) In ordine alla determinazione del danno subito dalla ricorrente, si osserva che la difesa di questa, consapevole della difficoltà di tale determinazione, si rimette alla valutazione equitativa del Giudice, pur indicando come parametro quello della retribuzione percepita dalla ricorrente.

Ritiene il Giudice che tale parametro possa essere utilizzato come termine di riferimento ma non integralmente accolto, come pure sostiene la ricorrente laddove richiede un risarcimento pari alle retribuzioni maturate nel periodo di dequalificazione lavorativa.

Va rilevato, infatti, che la retribuzione vale a compensare diversi e vari elementi, quali il tempo di lavoro, la penosità fisica di esso, lo sforzo intellettuale e anche - ma non solo - la capacità professionale del lavoratore, cioè la professionalità, che certamente connota e caratterizza i predetti elementi ma non li esaurisce nè li esclude.

Tale valutazione, per altro, pare conforme all'ispirazione dell'art 36 della Costituzione, che rapporta la retribuzione non solo alla "qualità" del lavoro (identificabile anche nella professionalità); ma anche alla "quantità": di tempo, di fatica, ecc....

Ebbene, è evidente che gli aspetti inerenti la quantità o, per meglio dire, la parte fisica e materiale della prestazione lavorativa sono coinvolti solo parzialmente nel caso di ridotta attività, con innegabile vantaggio per il lavoratore e con correlativa esclusione di un danno risarcibile.

Va, infine, precisato che taluni dei danni connessi al mancato svolgimento di attività di lavoro possono essere evitati dal lavoratore con l'impiego dell'ordinaria diligenza che l'art 1227 cod civ impone al creditore.

2.c. Così fissati i criteri per la valutazione equitativa del danno, occorre tener conto, inoltre, delle particolari circostanze che caratterizzano il caso di specie e cioè:

- la lunga durata della dequalificazione, iniziata nel 1995 e protrattasi per quasi 10 anni;
- la gravità della dequalificazione, rapportata al ruolo rivestito dalla ricorrente;
- il reiterato rifiuto opposto dalla direzione alle sollecitazioni, anche scritte della ricorrente;
- il livello elevato della retribuzione globale della ricorrente (come dedotto in ricorso e non contestato da controparte).

In tale quadro pare equo assumere un parametro di massima di circa il 45% della retribuzione, per modo che si liquida in via equitativa il danno alla professionalità subito dalla ricorrente per tutto il periodo corrente fino ad oggi nella misura di **€ 300.000,00** complessivi e comprensivi degli interessi e della rivalutazione fino alla data odierna.

Per la stessa ragione, e per gli stessi criteri, la convenuta dovrà risarcire il danno fino alla effettiva reintegrazione, in misura di € 2.500,00 mensili per ogni mese di perdurante dequalificazione.

3. Quanto alla sanzione disciplinare, va rilevato che la stessa è collegata al rifiuto della ricorrente di scrivere un articolo basandosi su un altro articolo apparso su un giornale inglese.

Anche a non voler ritenere che alla ricorrente si sia chiesta una mera traduzione dell'articolo (come potrebbe, non senza fondamento, far pensare il limitato tempo concesso per fornire il "pezzo") resta da considerare che non pare consono con il livello e la competenza di un inviato un lavoro di mera rielaborazione e di rimpasto di un altro articolo, senza che sia richiesto un apporto personale di ricerca sul luogo o, almeno, di integrazione delle fonti.

Consegue a ciò che legittimo pare il rifiuto della ricorrente di eseguire quanto richiesto, specie ove lo si inquadri nel generale e pregresso contesto di dequalificazione del quale si è detto sopra e ove si consideri che mai in precedenza la ricorrente aveva respinto proposte di articoli provenienti dalla convenuta (cfr dichiarazioni del rappresentante della convenuta in interrogatorio libero)

La sanzione inflitta, pur lieve, deve essere pertanto considerata illegittima e, in quanto tale, andrà revocata dalla convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della parziale reciproca soccombenza.

La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva .

P.Q.M.

- accerta l'illegittimità della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente a far data dal maggio 1995 e, per l'effetto, ordina alla società convenuta di reintegrare la ricorrente

nelle mansioni di inviato speciale e di attribuirle in modo continuativo compiti confacenti a tali mansioni;

- condanna la società convenuta a risarcire il danno alla professionalità della ricorrente determinato equitativamente in misura di € 300.000,00 complessivi e comprensivi di interessi e rivalutazione alla data odierna, oltre accessori di legge dalla data odierna e fino al saldo effettivo, nonché di € 2.500,00 per ogni mese di dequalificazione dalla data odierna e fino all'effettiva reintegrazione;

- accerta l'illegittimità della sanzione disciplinare di cui alla lettera del 21.2.2003 e, per l'effetto, ordina alla convenuta di revocare detta sanzione;

- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 11.200.000, di cui € 1.900,00 per diritti e spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

Milano, 18.02.2005 (depositata il 14 aprile 2005)

Il Giudice
Pietro Martello